

R.G. 3874/06

SENTENZA

NO. 2550 N.D.
DEP. 28 OTT. 2008
CRON. 7696
REP. 3111

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale di Venezia, sez. I civile, riunito in persona dei Magistrati

dott.ssa Marina Caparelli Presidente


dott. Andrea Fidanzia Giudice est.

dott.ssa Maria Antonia Maiolino Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. 3874/06 promossa da



assistito e difeso dall'avv. P. Polato come da mandato a margine dell'atto di citazione

- attore -

contro

Banca del Veneziano- Banca di Credito Cooperativo del Veneziano scarl

assistita e difesa dagli avv. A. Lillo e C. Stradiotto come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

- convenuta -

Assisa alle parti

Oggetto: accertamento nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione, risarcimento per acquisto valori mobiliari

CONCLUSIONI delle attrici:

" Come in istanza di fissazione d'udienza ex art. 8 dlgs n. 5/03 "

CONCLUSIONI della convenuta:

“Come in nota conclusionale ex art. 10 dlgs n. 5/03”.

FATTO E DIRITTO

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 16 comma 5° D.L.vo 17.1.2003 n. 5, con la conseguenza che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

L'attore chiede accertarsi la nullità e/o inefficacia e/o l'inesistenza dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Cirio 8% 00/05 codice XS 012155301 del valore nominale di € 90.000,00 e per l'effetto chiede la condanna della banca convenuta alla restituzione del capitale investito, pari a e 94.034,21, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o diversa somma ritenuta di giustizia.

In via subordinata l'attore chiede la condanna della banca convenuta al pagamento in via risarcitoria della stessa somma di € 44.335,79 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

L'attore lamenta che la predetta operazione è stata eseguita in violazione di norme imperative di legge e segnatamente quelle di cui all'art. 21, 23 T.U.F, nonché art. 26 e ss. rego. Consob n. 11522 dell' 1.7.98.

La Banca ha contestato la fondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto.

La domanda è in parte fondata e va pertanto nella stessa misura accolta.

Va preliminarmente osservato che nell'ambito della disciplina delineata dal Legislatore in tema di intermediazione finanziaria, costituita dai citati dlgs n. 58/98 e dal suo regolamento attuativo n. 11522 , ad avviso di questo Collegio, così accogliendo – anche per la parte rispetto alla quale questo Tribunale aveva precedentemente espresso un diverso avviso - quanto ritenuto dalla Suprema Corte nella sua composizione a S.U. nella sentenze nn. 26724 - 26725/07, possono essere distinte due categorie di regole:

le norme che stabiliscono dei veri e propri requisiti di validità e sono volte quindi ad imporre all'intermediario l'osservanza di obblighi di forma e le norme che si limitano ad imporre degli obblighi comportamentali.

All'interno della prima categoria, va ricondotta la norma di cui all'art. 23 TUF che prescrive la necessaria forma scritta per il c.d. contratto quadro.

La violazione delle norme comportamentali, intendendo per tali anche quelle che regolano il compimento delle singole operazioni di investimento, dà luogo invece ad un inadempimento contrattuale che può giustificare solo una pronuncia risarcitoria idonea a ristorare l'investitore del danno allo stesso eventualmente cagionato, venendo in rilievo una condotta dell'intermediario successiva alla conclusione del contratto quadro di negoziazione ed avente natura attuativa di obblighi assunti dall'intermediario proprio all'atto della stipulazione di tale contratto.

La pronuncia risarcitoria presuppone la sussistenza di un nesso causale tra violazione della norma comportamentale ed il danno (normalmente coincidente nelle cause di intermediazioni finanziaria con la perdita dell'investimento).

A tal proposito, se in generale grava specificamente sull'investitore l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra inadempimento degli obblighi comportamentali e danno, onere che può essere assolto eventualmente anche attraverso il ricorso a presunzioni a norma dell'art. 2727 e ss. cod. civ. - l'inversione dell'onere della prova previsto a carico della banca dall'art. 23 T.U.F. in ordine all'osservanza degli obblighi di diligenza e corretta informazione non può, infatti, estendersi anche alla dimostrazione del nesso di causalità tra condotta negligente della banca medesima e danno - vi sono, tuttavia, talune ipotesi nelle quali, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza n. 27624/07 delle S.U. della Suprema Corte, il nesso di causalità in questione deve ritenersi in re ipsa.

Si tratta di situazioni, come nel conflitto di interessi e nelle operazioni inadeguate, nelle quali il legislatore delegato - la natura imperativa delle cui disposizioni emerge testualmente (analogamente a quanto statuito dall'art. 21 T.U.F. con l'espressione "per l'integrità dei mercati") dall'art. 26 reg. consob che usa l'espressione "nell'interesse ..dell'integrità del mercato" - ha stabilito che l'intermediario può legittimamente dar attuazione all'ordine di investimento solo in presenza di determinate condizioni non ricorrendo le quali lo stesso ha l'obbligo di astenersi.

Ove l'intermediario non sia astenuto dal compiere un'operazione dalla quale avrebbe dovuto necessariamente astenersi - abbia, ad esempio, dato corso ad un'operazione in conflitto di interessi senza comunicare per iscritto l'esistenza di tale conflitto e senza ottenere la preventiva autorizzazione scritta del cliente oppure abbia eseguito un'operazione inadeguata pur in mancanza di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro

magnetico o su altro supporto equivalente, in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute - deve ritenersi che l'intermediario abbia concorso casualmente alla determinazione del danno.

Eloquente è quanto osservato dal giudice di legittimità nel paragrafo 3.3.3. della citata sentenza 27624/07 con riferimento ad una situazione di conflitto di interessi: "...Infatti, se la situazione di conflitto fosse configurabile, non sarebbero le concrete e specifiche modalità esecutive a venire in questione, ma il compimento stesso dell'operazione che non avrebbe dovuto affatto aver luogo.

Ai fini dell'individuazione di un eventuale danno risarcibile subito dal cliente e del nesso di causalità tra detto danno e l'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario, assumono rilievo le conseguenze del fatto che l'intermediario medesimo non si sia astenuto dal compiere un'operazione dalla quale, in quelle circostanze, avrebbe dovuto astenersi (sempre che, s'intende, risulti provato che nel caso in esame, aveva l'obbligo di astenersene) non quelle derivanti dalle modalità con cui l'operazione è stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario.....".

Non vi è dubbio che quanto ritenuto dal giudice di legittimità nella sua composizione a sezioni unite non possa essere circoscritto alle operazioni in conflitto di interesse ma sia espressione di un principio generale che deve trovare applicazione ogni qualvolta l'intermediario dia corso ad un'operazione dalla quale, secondo quanto disposto dal regolamento consob, avrebbe dovuto astenersi.

Ne consegue che il nesso di causalità deve ritenersi sussistente in re ipsa anche nel caso in cui l'intermediario dia esecuzione ad un'operazione inadeguata senza rispettare le prescrizioni di cui all'art. 29 regolamento consob.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore delegato in cui sussiste a carico dell'intermediario un esplicito divieto di astensione, l'inadempimento degli obblighi comportamentali non è sufficiente di per sé a dar luogo ad una pronuncia risarcitoria.

È necessario che il risparmiatore dimostri specificamente a tal fine l'esistenza del nesso di causalità (tra la violazione dell'obbligo informativo (omessa consegna del documento sui rischi generali, omessa raccolta delle informazioni sul profilo di rischio, omessa o carente informazione sulle caratteristiche e sui rischi dell'operazione, etc.) ed il danno (perdita dell'investimento).

In sostanza, il risparmiatore deve provare che se avesse avuto complete informazioni da parte dell'intermediario, sarebbe stato dissuaso dal porre in essere l'investimento incentivato e non avrebbe quindi acquistato quei titoli.

Nel caso di specie, va in primo luogo osservato – come già evidenziato nel decreto di fissazione d'udienza - che non vi è dubbio che il sig. ██████████ fosse un investitore che non disdegnasse affatto porre in essere operazioni speculative.

E' sufficiente esaminare i movimenti del suo dossier titoli negli anni 1999 e 2000 (docc. 2 e 3 convenuta) per corroborare tale assunto.

In particolare, in quegli anni l'attore ha posto in essere un numero rilevantissimo di operazioni di compravendita di titoli azionari anche di una certa entità (vedi titoli Bastogi, Finmatica, Tiscali).

Non può peraltro non essere valutata la circostanza indiscussa che l'attore era soggetto particolarmente competente in materia di intermediazione finanziaria avendo all'epoca dell'investimento di cui è causa già frequentato un corso per promotore finanziario (ottenendo l'abilitazione solo qualche mese dopo) ed avendo maturato "esperienza lavorativa commerciale nella promozione e vendita di servizi assicurativi ad alto contenuto finanziario per una banca nazionale" (vedi curriculum vitae, doc. 1 convenuta).

Se è pur vero che in siffatta ipotesi non vengono meno i doveri informativi incumbenti sull'intermediario, nella valutazione complessiva della condotta del medesimo l'aspetto sopra evidenziato non può certo ritenersi irrilevante (e sarà infatti sotto valorizzato in sede di quantificazione del risarcimento del danno).

Va peraltro rilevato che come sostenuto da questo Tribunale in altre pronunce riguardanti i bond Cirio (vedi sent. pronunciata il 19.5.2005 parti Chiggiato+1/Deutsche Bank) all'epoca dell'acquisto non esistevano ancora i paventati sintomi del default, nonostante l'indiscusso indebitamento del Gruppo Cirio.

E' sufficiente esaminare la quotazione del titolo Cirio presso la Borsa Valore del Comune di Milano nel gennaio 2001 (grafico pag. 14 atto di citazione) che evidenzia che il titolo aveva una quotazione piuttosto elevata (0.8).

Un altro aspetto rilevante è dato dal prezzo d'acquisto del titolo nell'operazione di cui è causa pari a 104,05, quotazione assai elevata che evidenzia la fiducia che in quel momento il mercato nutriva nei confronti di quel titolo.

Tutti gli elementi sopra evidenziati evidenziano come l'operazione impugnata si ponesse in perfetta linea con la propensione al rischio e con gli obiettivi di investimento dell'attore e fosse quindi pienamente adeguata sotto il profilo dell'oggetto.

Non può, tuttavia, addivenirsi alle medesime conclusioni con riferimento alle dimensioni dell'operazione.

Se si esamina attentamente il dossier titoli dell'attore emerge che quest'ultimo, nonostante fosse avvezzo ad operazioni speculative, non aveva mai investito in un unico titolo (ad eccezione dei titoli di Stato che rappresentano lo "zoccolo duro" del suo patrimonio mobiliare) somme superiori ad € 20.000,00 – è il caso del titolo Finmatica – e che la media delle somme investite in titoli Corporate si assestava sui 10.000,00 € circa.

E' evidente quindi che l'operazione impugnata si appalesi inadeguata per dimensioni nonché in conflitto con il principio generale di diversificazione del rischio che trova un riscontro normativo nei punti 1.2. e 1.4. del documento sui rischi generali degli investimenti (documento allegato al regolamento consob n. 11522/98), secondo cui il rischio specifico può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da diversi emittenti (diversificazione del portafoglio).

La banca, quando le attrici hanno impartito l'ordine di acquisto di cui è causa, pur avendo informato l'attore dei rischi inerenti l'operazione, non ha segnalato, come invece avrebbe dovuto, l'inadeguatezza dell'operazione medesima per dimensioni e non si è astenuta dal porla in essere.

Ne consegue che in conformità a quanto ritenuto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione e come sopra evidenziato, devono ritenersi integrati tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di risarcimento del danno nei confronti dell'intermediario, sussistendo l'inadempimento di un preciso obbligo di astensione, il danno ed il nesso di causalità (come detto in re ipsa) tra i primi due elementi.

Tuttavia, nella quantificazione del danno, non può non prescindersi dalla particolare competenza in materia di intermediazione mobiliare dell'attore il quale, tre mesi dopo l'operazione impugnata, conseguì altresì l'abilitazione a svolgere l'attività di promotore.

Peraltro, l'assunto che il dott. [REDACTED] non possedesse solo delle nozioni teoriche in tale settore è corroborato dall'esame del suo dossier titoli (documenti sopra esaminati) che evidenzia quanto lo stesso movimentasse i titoli medesimi, a volte rivendendoli a breve distanza dal loro acquisto (vedi titoli Finmatica, Olivetti) verosimilmente per cogliere le migliori occasioni del mercato finanziario.

La particolare competenza dell'attore avrebbe dovuto consentire allo stesso, assai più attrezzato rispetto agli altri risparmiatori - se non di eliminare - quantomeno di ridurre le conseguenze pregiudizievoli dell'acquisto di bond Cirio, tenuto conto che il default di tali obbligazioni è avvenuto a distanza di quasi due anni dall'operazione oggi impugnata.

Deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame la fattispecie dell'art. 1227 comma 1° cod. civ., avendo concorso a cagionare il danno il fatto colposo del [REDACTED] con conseguente diminuzione del risarcimento del danno, di cui dovrà farsi carico la banca, nella misura del 50%.

In conclusione, in relazione all'operazione di acquisto di bond Cirio di cui è causa dell'11.1.2001 dell'importo di € 94.034,21 deve condannarsi la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano, al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale.

In particolare, per determinare tale risarcimento, deve procedersi, in primo luogo, alla rivalutazione monetaria del capitale investito - trattandosi di debito di valore che deve essere liquidato al momento della sentenza - e poi sottrarsi dall'importo così ottenuto la rivalutazione monetaria delle cedole incassate dalle attrici (per € 5.746,64) nonché l'attuale valore dei titoli caduti in default o altri eventualmente nel frattempo acquisiti dalle attrici in concambio.

Il totale sarà ridotto del 50% in conseguenza dell'accertata corresponsabilità dell'attore nella produzione del danno.

Non essendo il valore dei titoli emerso con chiarezza dall'esame dei documenti di cui è causa, deve rimettersi la causa in istruttoria al fine di determinarlo con idonea CTU.

Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza non definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

condanna la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano scarl al risarcimento dei danni a favore del sig. [redacted] per l'acquisto dell'11.1.2001 di bond Cirio dell'importo di € 94.034,21;

spese di lite con la sentenza definitiva.


Venezia, così deciso il 9.10.08

Il Giudice estensore

dr. A. Fidanzia

Il Presidente

dr. ssa M. Caparelli




IL CANCELLIERE CI
(Elisabetta Bellemo)



DEPOSITATO
28 OTT. 2008
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CI
(Elisabetta Bellemo)



IL TRIBUNALE DI VENEZIA
CORTE DI PRIMA Istanza
DEL GIUDIZIO
APP. Av. Polab